

**A TUTTI I CLIENTI**  
**Loro sedi**

**Lucio Giulio Ricci**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

**Paolo Covini**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

**Leonardo Petrella**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

**Consulenti esterni:**

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

Milano, 11 gennaio 2023

**News Letter 2023/001 – Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197)**  
**- Misure sul tema lavoro**

La Legge di Bilancio 2023 è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023, rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si rimane in attesa di ulteriori precisazioni dal Governo e dall'Inps, soprattutto in merito alla tempistica per ottenere istruzioni sulle modalità operative.

**1. DETISSAZIONE DELLE MANCE**

È previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000, costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

- siano soggette ad un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d'imposta
- siano escluse dalla contribuzione Inps e Inail e dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.
- concorrano alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, quando è richiesto un determinato requisito reddituale



**CONCENTER**

**STUDIO TOZZA**

Studio

CASTELVEDERE

**FUSION**  
INTERNATIONAL

**CPR Tale S.t.p.r.l.**

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

email: info@bcptale.it

www.cprtale.it

## **2. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI**

È ridotta dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell'anno 2023; a proposito, si ricorda che l'applicazione della tassazione agevolata

- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ( attenzione: la valutazione degli incrementi ai fini della tassazione agevolata, dev'essere puntuale, preventiva ed indicata in accordi aziendali di secondo livello, con l'eventuale asseverazione sindacale ai fini della deducibilità integrale dei costi; l'erogazione "unilaterale" di premi da parte del datore di lavoro, senza alcuna valutazione predefinita degli indici di produttività (ad esempio premi stabiliti ex post dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico in base all'utile a consuntivo, ecc.... ) è soggetta ai criteri ordinari di tassazione)
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro)

trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

## **3. ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI**

La riduzione dell'aliquota contributiva IVS a favore dei lavoratori dipendenti è prevista anche per l'anno 2023, ovvero l'esonero contributivo è pari:

- al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di € 1.923, ovvero
- al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a € 1.923 e non eccede l'importo di € 2.692

La riduzione contributiva è applicabile anche sulla tredicesima mensilità.

Per la piena operatività della misura, si attendono le indicazioni Inps.

#### **4. QUOTA 103**

È introdotta in via sperimentale, per l'anno 2023, un'ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile. I soggetti che conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare domanda anche successivamente.

A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. Quota 103).

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, è previsto che i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche Inps possano essere cumulabili gratuitamente.

Gli importi del trattamento sono soggetti a condizionalità nel calcolo, ai fini di disincentivare un eccessivo ricorso a questo strumento di anticipo pensionistico, onde evitare eventuali carenze di organico in particolari settori professionali.

Va evidenziato che il trattamento, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, cumulabili nel limite di € 5.000 lordi annui.

#### **5. INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**

I lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103) entro il 31 dicembre 2023, che decidono di rimanere in servizio, hanno facoltà di scelta tra:

- continuare a versare la quota di contributi a proprio carico in modo da aumentare l'importo della pensione futura
- godere dell'incentivo rinunciando, ai fini pensionistici, all'accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente in busta paga il valore della quota stessa

La norma demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative.

#### **6. OPZIONE DONNA**

La misura viene prorogata, ma con un incremento dell'età pensionabile.

Infatti, per accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'anzianità anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale: per tali lavoratrici il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero dei figli

## **7. INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA**

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, ed è riconosciuto:

- per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
- per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea (e di conseguenza, occorrerà attendere le istruzioni Inps).

## **8. PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE**

Viene estesa anche nel 2023 la misura già prevista per il biennio 2021/2022, ovvero l'esonero contributivo per i datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

L'esonero spetta dunque:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail) nel limite massimo di importo pari a € 8.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile (importo incrementato rispetto al limite di € 6.000 vigente per gli anni 2021 e 2022)
- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea (e di conseguenza, occorrerà attendere le istruzioni Inps).

È ancora previsto l'esonero contributivo totale per le donne cd. "svantaggiate", ovvero l'esonero sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

L'esonero contributivo è pari:

- al 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con l'esclusione dei premi Inail) nel limite massimo di importo pari a € 8.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile

- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea (e di conseguenza, occorrerà attendere le istruzioni Inps).

## **9. PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI "FRAGILI"**

La Legge di Bilancio prevede che per il lavoratori "fragili" (soggetti con particolari connotazioni di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoro la situazione di fragilità) il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

## **10. DISPOSIZIONI DI RIORDINO DEL REDDITO DI CITTADINANZA**

È previsto per l'anno 2023 il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza, ma con la previsione di una riduzione di durata, nonché modifiche normative che prevedono, tra l'altro, maggiori limitazioni e decadenza dell'assegno nell'ipotesi di mancata partecipazione al programma di formazione/riqualificazione professionale e in caso di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.

Inoltre, dal 1° gennaio 2024 le disposizioni relative al Rdc saranno interamente abrogate.

La misura del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. A tale disposizione fanno eccezione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone portatrici di disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni.

La verifica del rispetto dell'obbligo di frequenza/partecipazione ai corsi di formazione/riqualificazione professionale spetta alle Regioni, le quali devono trasmettere all'Agenzia per le politiche attive del lavoro gli elenchi di coloro che non rispettano l'obbligo di frequenza.

## **11. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (libretto di famiglia e prestazioni occasionali)**

Viene innalzato da € 5.000 a € 10.000 annui l'importo massimo complessivo dell'utilizzatore entro cui può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale.

Resta valido il limite complessivo dei € 5.000 per i singoli lavoratori tra tutti i committenti e dei € 2.500 per i singoli lavoratori per ciascun committente.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale può essere effettuato dagli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 (non più 5, come previsti fino al 31.12.2022) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito "sale da ballo, night club e simili" di cui al codice ATECO 93.29.1.

Rimane il divieto di utilizzo della prestazione occasionale accessoria:

- nelle attività edilizie e affini;
- nell'esecuzione di appalti e servizi.

## **12. MODIFICHE ALL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE**

La misura di base dell'assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenni a carico.

La maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni.

Dal 1° gennaio 2023, viene introdotto un aumento della misura dell'assegno, pari al 50% per ciascun figlio:

- di età inferiore a 1 anno oppure
- di età inferiore a 3 anni, se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a € 40.000 e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli

Viene inoltre elevata da € 100 a € 150 mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno unico, prevista per nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

L'importo aggiuntivo di € 120, previsto nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, è previsto anche per le prime tre annualità successive al 2022.

## **13. CONGEDO PARENTALE**

In base alle ultime modifiche:

- a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione

- i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione

La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30% all'80%

- in alternativa tra i genitori
- per la durata massima di un mese (anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese)
- da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento

Non si tratta di un mese ulteriore ma di uno dei mesi già spettanti alla madre e/o al padre.

L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

\*\*\* \*\*

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto